



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLA ZIENDE ASSOCIATE

Macerata 05.02.2019

Info/17(R)/11.18/SPANDIMENTO FANGHI: la Cassazione conferma i parametri della legislazione speciale

SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA LA GIURISPRUDENZA RITORNA SULL'ARGOMENTO

La Cassazione, con sentenza 29 gennaio 2019 n. 4238 (allegata), interviene sulla questione del rispetto dei limiti sull'uso agronomico dei fanghi, richiamando anche l'art. 41 del Dl 109/2018 (Decreto Genova) di cui alla ns. info sotto riportata.

L'art. 41, infatti, nel richiamare espressamente i limiti di cui all'Allegato IB del d.lgs. 92/1999, precisando che gli stessi "continuano a valere", stabilendo, così, una inequivocabile continuità con il passato, fissa anche limiti specifici per gli idrocarburi. Tenendo conto, quindi, della novità legislativa, andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l'utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase definitiva della loro gestione. Così ritiene la Corte, asserendo che si debbano considerare così superate le argomentazioni della precedente sentenza della Cassazione 27958/2017.

Oltre al problema dei parametri il giudice inoltre aggiunge che l'ordinanza contenente il decreto di sequestro, causa di questo ricorso in Cassazione, va annullata a perché se, come affermano i ricorrenti, nel caso in oggetto "risultava dagli atti che i fanghi venivano regolarmente trattati come rifiuti ed erano destinati al compostaggio, per essere quindi utilizzati in agricoltura dopo il trattamento e se, come sostenuto dall'accusa, questi fanghi, in realtà, per provenienza e caratteristiche non potevano essere sottoposti a quel tipo di recupero, andava approfondito proprio questo specifico argomento".

In altre parole, se tutta l'attività dei ricorrenti prima del recupero del rifiuto era svolta nel rispetto della disciplina dei rifiuti, come costoro sostengono, affermando che all'esito del trattamento di recupero si otteneva compost da utilizzare in agricoltura, era essenziale verificare se i rifiuti, come sembra prospettare l'ipotesi accusatoria, non possedessero sin dall'origine i requisiti per poter essere recuperati come compost e, pertanto, lo scopo dell'intera attività, come ritenuto dall'autorità inquirente, era finalizzata allo smaltimento, a questo punto illecito, con risparmio di costi".

Tutto ciò secondo la Corte andava verificato.